



## COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del 21/12/2023

#### OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2024

L'anno 2023, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 20:00 , nella Sala Consiliare sede del Consiglio , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio FEDERICA BRIZIO il Consiglio Comunale in seduta straordinaria,

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	GALLINA GABRIELE	SI	NO	8	LOMBARDI VALENTINA	SI	NO
2	AMBROGI ELVIRA	SI	NO	9	MAZZETTI GIOVANNI	NO	SI
3	BRIZIO FEDERICA	SI	NO	10	MORO GIOVANNI GABRIELE	SI	NO
4	CAVATI DANIELA BARBARA	SI	NO	11	ROSSI CHIARA	SI	NO
5	FABEMOLI FABIO	SI	NO	12	TOSETTI ROBERTA	NO	SI
6	GANDIOLI ROBERTO	SI	NO	13	URGESI CARLA	SI	NO
7	LANZANOVA GIUSEPPE	SI	NO				

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(I.M.U.) ANNO 2024**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l’Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta con il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare l’art.1 comma 639 che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI);

Premesso che:

- l’art.1, commi 738 della legge n.160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160;

- l’art.1, comma 780 della legge n.160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale ha previsto che: ”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2024 è attualmente fissato al 31/12/2023;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:

– al comma 740, precisa che il presupposto dell’imposta e’ il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 5 per mille e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari all' 1 per mille e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari all' 1 per mille; i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

- al comma 752, che l'"aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all' 8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari all' 8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto che il c.756 e 757 della L.160/2019 che rimanda ad un decreto da emanarsi da parte del Mef, secondo il quale i comuni potranno diversificare le aliquote dei vari immobili soggetto al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili entro alcuni limiti e alcune categorie di immobili stabiliti nel predetto decreto;

Preso atto:

– che il Decreto di cui al comma 756 della Legge n.160 del 2019 non è ancora stato emanato e che il combinato disposto dei commi 756 e 757 che, in attesa dell'approvando DM, consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera;

– nella G.U. n. 278 del 28 novembre è stata pubblicata la legge n.170 del 27 novembre 2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali; si segnala, tra le varie novità di interesse per i Comuni, l'introduzione dell'art. 6-ter, che sancisce la proroga dell'obbligo di utilizzo del prospetto delle aliquote IMU;

– con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);

Viste:

- la deliberazione n.16 del 29/06/2012 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012;
- la deliberazione n.52 del 31/10/2012 per la rideterminazione delle aliquote IMU per l'anno 2012 nella misura del:
  - 10,6 per mille - aliquota ordinaria
  - 4 per mille - unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

Visto che successivamente le aliquote Imu sono sempre rimaste invariate, salvo diversa applicazione per modifica delle disposizioni normative, e riconfermate da ultimo con deliberazione del consiglio comunale n.40 del 07/12/2022 con la quale si è ritenuto opportuno procedere alla conferma per l'annualità 2023 delle aliquote approvate per l'anno 2022, secondo la normativa vigente;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, e a normativa vigente, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva, per abitazione principale, a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente e per categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visto infine che i comuni possono prevedere che l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze e la detrazione, si applichino anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

Visto il c.767 dell'art.1 della L.160/2019 che dispone in merito alle modalità di pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze delle deliberazioni relative ad aliquote e regolamenti tributari;

Visto il Regolamento per l’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2020;

Visti i parerei di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000

Uditto l’intervento del cons. Cavati che dopo l’illustrazione del cons. Lanzanova, dichiara di confermare gli interventi già fatti negli scorsi anni in merito all’IMU;

Con voti favorevoli nr. 7, contrari n. 4 (Cavati, Lombardi, Moro, Urgesi) legalmente espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. di confermare, per l’anno 2024, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, così distinte:
  1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
  2. detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva, per abitazione principale, a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente e per categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
  3. fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 per mille;
  4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
  5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
  6. terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
  7. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
2. di dare atto che, ai sensi dell’art.1 comma 169 della Legge 296/2006, la presente deliberazione entra in vigore il 01° Gennaio 2024;
3. di dare atto che ai sensi dell’art.1, comma 767 della legge n.160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

4. di dare atto, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar della Regione Lombardia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

*Successivamente, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 4 (Cavati, Lombardi, Moro, Urgesi), legalmente espressi per alzata di mano*

### D I C H I A R A

*il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000.*



## COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
FEDERICA BRIZIO

Il Vice Segretario  
BERTOCCHI GIOVANNA

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme collegate . Il documento è conservato in formato elettronico nel sistema documentale del Comune.*